

ALLEGATO "C"

AL N.RO DI REP. 125259/28267

STATUTO

ARTICOLO 1

Costituzione, Denominazione

E' costituita un'associazione del Terzo Settore denominata

"CENTRO VOLONTARI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - CVCS ETS";

potrà essere utilizzata la denominazione abbreviata **"CVCS ETS"**

(da qui in avanti Associazione).

L'Associazione è stata costituita nel 1980 con atto pubblico e ha ottenuto l'idoneità del Ministero degli Affari Esteri come ONG ai sensi della legge 49/1987 (oggi abrogata); iscritta come OSC all'Elenco delle Organizzazioni della Società Civile e altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'art. 26 commi 2 e 3 della Legge n. 125/2014 con Decreto n. 2016/337/000179/1 del 4 aprile 2016; iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) con Decreto 2041/GRFVG del 10/05/2022. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in appresso "RUNTS") negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ARTICOLO 2

	Sede	
	L'Associazione ha sede legale in Gorizia.	
	L'organo amministrativo è autorizzato a depositare presso il	
	RUNTS apposita dichiarazione in caso di trasferimento	
	dell'indirizzo della sede legale nell'ambito del medesimo	
	Comune, che in ogni caso non comporterà modifica dell'atto	
	costitutivo o dello Statuto; il tutto in via analogica	
	all'art. 111-ter disp. att. c.c.	
	L'organo amministrativo può istituire e sopprimere, in Italia	
	e all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze.	
	ARTICOLO 3	
	Oggetto sociale e finalità	
	L'Associazione ha per <u>oggetto sociale</u> lo svolgimento delle	
	seguenti attività di interesse generale:	
	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi	
	1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive	
	modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla	
	legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.	
	112, e successive modificazioni;	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi	
	della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,	
	nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità	
	educativa;	

	- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al	
	miglioramento delle condizioni dell'ambiente e	
	all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,	
	con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di	
	raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e	
	pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del	
	randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche	
	o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche	
	editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della	
	pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della	
	povertà educativa;	
	- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto	
	2014, n. 125, e successive modificazioni;	
	- attività commerciali, produttive, di educazione e	
	informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione	
	in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a	
	favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi	
	come un rapporto commerciale con un produttore operante in	
	un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese	
	in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata	

	finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e	
	che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo	
	in favore del produttore e l'obbligo del produttore di	
	garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle	
	normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere	
	ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e	
	di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il	
	contrasto del lavoro infantile;	
	- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	
	- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di	
	alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166,	
	e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o	
	servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di	
	interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e	
	s.m.i.;	
	- promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
	popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;	
	- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti	
	delle attività di interesse generale di cui al presente	
	articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative	
	di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui	
	all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di	
	acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della	
	legge 24 dicembre 2007, n. 244;	

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Dette attività sono riconducibili al disposto di cui alle lettere a), d), e), i), l), n), o), r), u), v), w) e z) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

In particolare, l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attuare e/o realizzare:

- lo studio e la realizzazione di progetti di cooperazione, rivolti in particolare ai giovani in situazioni di rischio o di vulnerabilità sociale, alle donne e ai soggetti promotori di cambiamento nei settori dell'educazione e della promozione giovanile, della formazione professionale, dell'agricoltura, delle infrastrutture, dei servizi sociali, della sanità, della salvaguardia ambientale, in appoggio e in collaborazione con missioni, associazioni, soggetti della società civile, autorità locali;

- la selezione e la preparazione di operatori i quali si impegnino a lavorare nei Paesi in via di sviluppo (PVS), per cooperare alla crescita sociale ed economica dei medesimi;

- la formazione professionale nei PVS degli operatori locali per facilitare una loro diretta assunzione di responsabilità, in ordine ad un autentico sviluppo, in tutti i settori della vita sociale ed economica;

- assistenza ai volontari che operano nei PVS, con iniziative atte a sostenere materialmente e spiritualmente la loro

	attività e a favorire il loro reinserimento psicologico e	
	professionale al rientro dal servizio;	
	- iniziative di sostegno in Italia per il finanziamento dei	
	progetti e l'appoggio agli operatori in essi impegnati;	
	- la promozione del volontariato a breve e lungo termine:	
	campi di lavoro, servizio civile universale, corpi civili di	
	pace, corpo europeo di solidarietà, scambi giovanili	
	internazionali;	
	- attività di informazione e sensibilizzazione per promuovere	
	la cittadinanza attiva;	
	- itinerari di educazione alla cittadinanza globale, di	
	informazione e di educazione alla pace e alla non violenza,	
	con particolare attenzione ai giovani, alle scuole, ai	
	docenti, ai migranti e alle realtà associative presenti sul	
	territorio;	
	- attività finalizzate all'educazione ecologica e alla	
	promozione della tutela dell'ambiente e dell'utilizzo	
	sostenibile delle risorse naturali;	
	- promozione del Commercio Equo e Solidale come previsto dalla	
	Legge regionale 14 novembre 2014, n. 23.	
	L'Associazione, mediante lo svolgimento dell'oggetto sociale,	
	persegue, senza scopo di lucro, <u>finalità</u> civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale.	
	L'Associazione è di ispirazione cristiana ed opera per lo	
	sviluppo integrale della persona, per la promozione della	

giustizia sociale e della solidarietà tra i popoli, in
coerenza con i valori evangelici e alla luce della dottrina
sociale della Chiesa.

ARTICOLO 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei propri obiettivi, l'Associazione
potrà svolgere le attività strumentali e secondarie che
saranno previste e definite dall'organo amministrativo.
Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e
i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6 comma 1 D.Lgs.
117/2017 e s.m.i. (in appresso anche "CTS").

ARTICOLO 5

Durata

L'Associazione ha durata indeterminata.

ARTICOLO 6

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è composto dal fondo di
dotazione e dal fondo di gestione.
Il fondo di dotazione è costituito:

- dai conferimenti, a qualsiasi titolo, di denaro, titoli
o altri beni mobili o immobili, o altre utilità
utilizzabili per il perseguimento degli scopi

istituzionali, effettuati all'atto della costituzione dell'Associazione dai soci.

Il fondo di gestione è costituito:

- dai beni mobili e immobili, dalle elargizioni o dai contributi che perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dai conferimenti dei soci deliberati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio d'Amministrazione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Associazione;
- da ogni eventuale provento, contributo di natura non corrispettiva, donazione, lascito o altra utilità destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- dai fondi raccolti, anche in forma organizzata e continuativa, nonché mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i soci e il pubblico, in conformità ai vigenti principi di legge.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto dal CTS.

L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento delle quote indicate all'articolo 9. É comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla normativa applicabile.

Ove ne ricorrano i presupposti, l'organo amministrativo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e ss. c.c.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate in genere, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento

	di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Qualora il valore dei beni conferiti nel fondo di dotazione	
	subisca la svalutazione di cui all'art. 22 comma 5 CTS,	
	l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia,	
	l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio,	
	convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del	
	patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione	
	dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la	
	fusione o lo scioglimento dell'ente.	
	ARTICOLO 7	
	Scritture contabili ed esercizio finanziario	
	L'Associazione è tenuta alla redazione del bilancio	
	d'esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto	
	gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri,	
	dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste	
	di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le	
	modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Ove non	
	siano superati i limiti di legge, sarà possibile utilizzare,	
	in alternativa, il rendiconto per cassa.	
	L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario	
	e strumentale delle attività di cui all'articolo 4 nella	
	relazione di missione o in una annotazione in calce al	
	rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.	
	Ove siano superati i limiti di legge, l'Associazione deve	

depositare presso il RUNTS e/o pubblicare sul proprio sito

Internet il bilancio sociale, secondo quanto è previsto dalla

normativa sul Terzo Settore.

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il

31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di aprile il Consiglio direttivo approva il

bilancio d'esercizio e lo sottopone all'assemblea, che deve

deliberarne l'approvazione definitiva entro il mese di maggio.

É vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed

avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli

associati, ai lavoratori e collaboratori, agli amministratori

e agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso

di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale

del rapporto associativo.

ARTICOLO 8

Libri sociali obbligatori

L'Associazione, oltre alle scritture contabili indicate

all'art. 7, deve tenere:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
Consiglio direttivo e dell'organo di revisione e di controllo,
ove nominati;

d) registro dei volontari, ove presenti.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, tramite richiesta al Consiglio direttivo; detta richiesta deve essere necessariamente inviata a mezzo PEC o raccomandata con A.R.

ARTICOLO 9

Soci dell'associazione

Possono ottenere la qualifica di socio, a seguito di deliberazione del Consiglio direttivo, i seguenti soggetti:

- le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti, le fondazioni, le associazioni riconosciute e non riconosciute che contribuiscano agli scopi dell'Associazione con conferimenti in denaro o titoli in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio direttivo;
- le persone fisiche che conferiscano beni diversi da quelli sopra indicati o attività professionali o servizi in genere;
- i soggetti che aderiscano sulla base di un impegno pluriennale e che prestino l'attività volontariamente.

Hanno diritto di voto esclusivamente i soci in regola con gli adempimenti previsti.

I soggetti che intendono aderire all'Associazione devono presentare apposita domanda al Consiglio direttivo. La deliberazione in merito all'approvazione della domanda di

	ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro	
	degli associati. In caso contrario, l'organo amministrativo	
	deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di	
	rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli	
	interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della sua successiva convocazione.	
	L'assunzione della qualità di socio è subordinata al previo	
	versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui	
	importo è stabilito dall'organo amministrativo.	
	Ogni socio è obbligato al versamento, con cadenza annuale,	
	all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è	
	stabilito dall'organo amministrativo.	
	L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento	
	delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito	
	registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non	
	occasionale. L'attività del volontario non può essere	
	retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al	
	volontario possono essere rimborsate dall'Associazione	
	soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni	
	preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in	
	ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La	

	qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di	
	rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro	
	rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.	
	La quota e la qualifica di socio sono intrasmissibili; la	
	quota versata non è rivalutabile e, in nessun caso, può essere	
	restituita.	
	I soci si impegnano a mettere a disposizione	
	dell'Associazione, secondo le proprie competenze e capacità,	
	quanto è necessario alla sua vitalità.	
	ARTICOLO 10	
	Esclusione e recesso	
	Il Consiglio direttivo decide l'esclusione dei soci per gravi	
	e reiterati casi di inadempimento agli obblighi derivanti dal	
	presente statuto, tra i quali, in via esemplificativa e non	
	tassativa:	
	- per accertati motivi di incompatibilità;	
	- per aver contravvenuto agli obblighi del presente	
	Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni	
	assunte dagli organi sociali;	
	- per mancato pagamento della quota associativa per un	
	periodo superiore ad un anno;	
	- per aver in qualunque modo danneggiato moralmente o	
	materialmente l'Associazione.	
	I soci possono, in ogni momento, recedere, anche senza causa,	

dall'Associazione ai sensi dell'art. 24 del codice civile,
fermo restando il dovere di adempimento alle obbligazioni
assunte.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante
lettera raccomandata A/R o a mezzo P.E.C. ed ha efficacia
immediata, dal momento della ricezione da parte
dell'Associazione.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non
hanno diritto ad alcun rimborso di contributi o quote versate,
né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 11

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'organo di controllo, ove nominato nei casi previsti
dalla legge;
- l'organo di revisione legale dei conti, ove nominato nei
casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 12

Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ed esercita le

seguenti funzioni:

- 1) approva in via ordinaria il bilancio d'esercizio e gli altri documenti contabili indicati all'art. 7;
- 2) delibera in via straordinaria sulle proposte di modifica dello statuto;
- 3) nomina e revoca, in via ordinaria, i componenti degli organi sociali, nonché il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove necessario;
- 4) delibera, in via ordinaria, sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 5) delibera, in via straordinaria, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- 6) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- 7) discute ed approva, in via ordinaria, i programmi di attività;
- 8) approva, in via ordinaria, l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
- 9) delega, in via ordinaria, il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione.

	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o,	
	in sua assenza, dal soggetto designato dall'assemblea stessa	
	ed è convocata almeno una volta all'anno. Il Presidente è	
	assistito, nella redazione del verbale, da un Segretario o dal	
	Notaio.	
	L'assemblea è convocata dal Presidente con congruo preavviso	
	di almeno otto giorni, salvo casi straordinari di	
	convocazione, mediante lettera semplice, messaggio di posta	
	elettronica o altro mezzo digitale, e mediante affissione	
	presso la sede sociale.	
	L'Assemblea si tiene nel Comune dove è posta la sede legale o	
	altrove, purché in Italia o in altro Paese appartenente	
	all'Unione Europea, Svizzera o Regno Unito.	
	Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno	
	un mese nel libro degli associati. Ciascun associato ha un	
	voto.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un	
	altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può	
	rappresentare sino ad un massimo di tre associati, qualora il	
	numero di associati sia inferiore a cinquecento e di cinque,	
	qualora gli associati siano più di cinquecento. La rappresen-	
	tanza non può essere conferita né ai membri degli organi so-	
	ciali o ai dipendenti dell'Associazione, né agli Enti da essa	
	controllati o ai membri degli organi amministrativi o di con-	
	trollo o ai dipendenti di queste.	

	In prima convocazione, le sedute dell'assemblea sono	
	validamente costituite qualora sia presente la maggioranza dei	
	suoi componenti.	
	In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita	
	qualunque sia il numero dei presenti.	
	Salvo i diversi casi previsti dalla legge o dal presente	
	Statuto, l'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole	
	della maggioranza dei presenti; l'assemblea straordinaria	
	delibera con il voto favorevole della maggioranza degli	
	associati. Per deliberare lo scioglimento, in via diretta o	
	indiretta, dell'Associazione è in ogni caso necessario il voto	
	favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.	
	ARTICOLO 13	
	Consiglio direttivo	
	Il Consiglio direttivo è composto da un numero variabile di	
	membri stabilito dall'Assemblea in occasione della nomina.	
	In sede di sottoscrizione dell'atto costitutivo il Consiglio	
	direttivo è nominato dai soci costituenti.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone	
	fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici	
	associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.	
	I componenti del Consiglio direttivo restano in carica fino a	
	dimissioni o revoca, o per quel periodo di tempo che verrà	
	stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, e sono	

	rieleggibili.	
	In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di	
	un Consigliere, ad esso subentra il primo tra coloro che sono	
	risultati "non eletti" in occasione delle procedure di nomina	
	dell'organo, purché nell'ordine di preferenza da esse	
	risultante. Ove non sia praticabile detta procedura, decadrà	
	l'intero Consiglio direttivo e l'assemblea dovrà essere	
	convocata con la massima urgenza consentita per procedere alla	
	nomina del nuovo organo amministrativo.	
	Ai componenti del Consiglio direttivo non possono essere	
	attribuiti compensi individuali non proporzionati all'attività	
	svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche	
	competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che	
	operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, fatto	
	salvo il rimborso delle eventuali spese strettamente connesse	
	allo svolgimento delle attività istituzionali.	
	Il Consiglio direttivo esercita le seguenti funzioni:	
	1) propone all'assemblea, per la successiva approvazione, la	
	bozza di bilancio d'esercizio e gli altri documenti contabili	
	indicati all'art. 7 e, a seguito dell'approvazione, provvede	
	ai depositi previsti dalla legge;	
	2) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni,	
	legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e sulla vendita	
	di immobili e sulla destinazione degli stessi, ovvero delle	
	somme ricavate;	

	3) determina i criteri in base ai quali è possibile acquisire	
	la qualità di socio e vi delibera in merito;	
	4) compie qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e	
	straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;	
	5) svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dalla legge	
	o dal presente statuto e non riservato all'Assemblea;	
	6) delibera sulla quota associativa annuale e i termini di	
	versamento;	
	7) approva i documenti di pianificazione strategica;	
	8) sottopone all'Assemblea proposte e mozioni;	
	9) consente la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare,	
	procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate	
	anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee	
	di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi,	
	contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o	
	assimilate;	
	10) nomina il/la Direttore/trice o Coordinatore/trice Generale	
	eventualmente proposto/a dal Presidente;	
	11) conferisce mandati/incarichi a soggetti terzi per il	
	compimento di singoli atti;	
	12) ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti	
	di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente, per	
	motivi di necessità e urgenza;	
	13) ha facoltà di costituire Comitati, composti da soci o	
	esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione	

concreta di specifici programmi o progetti;

14) assume il personale necessario per la continuità della gestione e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio.

Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, con indicazione della data, del luogo e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, qualora intervengano tutti i consiglieri in carica e quando siano presenti o informati della riunione i membri dell'organo di controllo, se nominato.

Il Consiglio direttivo delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente salvo che il Consiglio non si componga di due soli membri.

Il Consiglio direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

Il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente e agli Amministratori delegati, ove nominati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 14

Presidente del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina del Consiglio. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo stesso.

Presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea. Egli cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali e altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività dell'Associazione.

Il Presidente, ed in caso di sua assenza o impedimenti il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi, in giudizio e nel compimento di tutti gli atti che impegnano la stessa Associazione verso l’esterno; per quanto riguarda l’organizzazione interna ha le seguenti mansioni:

- sovrintende a tutte le attività dell’Associazione;

	- presiede l'Assemblea dei soci;	
	- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è	
	garante di fronte all'Assemblea;	
	- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio	
	Direttivo;	
	- in caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti, di	
	competenza del Consiglio Direttivo, e li sottopone a ratifica	
	nella prima riunione successiva.	
	ARTICOLO 15	
	Organo di controllo	
	Sussistendone l'obbligo di legge, o su conforme deliberazione	
	dell'Assemblea, l'Associazione nominerà un organo di control-	
	lo, anche monocratico, ai sensi delle vigenti norme in materia	
	di Enti del Terzo Settore.	
	L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade	
	in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della sua	
	carica.	
	Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri	
	previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in mate-	
	ria di Enti del Terzo Settore.	
	ARTICOLO 16	
	Revisione legale dei conti	

L'Associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando ne sussista la necessità di legge, qualora non intenda attribuire dette competenze all'organo di controllo.

ARTICOLO 17

Scioglimento dell'associazione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo degli Uffici competenti, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

La devoluzione avverrà a seguito di deliberazione dell'Assemblea, che provvederà anche alla nomina del liquidatore.

ARTICOLO 18

Riunioni in tele-video conferenza

Le riunioni degli organi sociali mediante mezzi di tele-video conferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, è possibile alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario o il Notaio; tale condizione non deve essere verificata qualora, nell'avviso di convocazione, sia stabilito che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi

di tele-videocomunicazione, con omissione dell'indicazione del luogo fisico di svolgimento della stessa, ovvero che la riunione si tenga in forma totalitaria e tutti gli intervenuti abbiano acconsentito alla partecipazione mediante tali modalità;

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 19

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le altre norme vigenti in materia di Terzo Settore.

(L.S.) F.TO: MASSIMO PAPARO - NOTAIO